

**DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DEGLI
ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DEI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE E AUDIT PER IL PROGETTO “TOP
CONDOMINI”**

Art. 1 Oggetto

Il presente disciplinare regola l'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di appalti dei servizi di progettazione e audit per il progetto "TOP Condomini".

L'Elenco ha durata di due anni, eventualmente prorogabili, pertanto sarà possibile per l'Operatore Economico interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori.

Gli operatori economici hanno la possibilità di presentare istanza di nuova iscrizione (utilizzando la modulistica di cui al presente avviso), che sarà valutata, ai fini dell'inserimento nell'elenco di appartenenza, in occasione del primo aggiornamento utile (o revisione).

Art. 2 Campo di applicazione

L'Elenco sarà utilizzato per individuare gli Operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di appalti dei servizi di progettazione e audit per il progetto "TOP Condomini" di cui alle fasce d'importo degli articoli 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come attualmente previste dall'art. 51, co. 2 del D. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che prevede nei casi di affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore 139.000 euro, *"la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*

Art. 3 Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli Operatori Economici:

- a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i.;
- b) società tra liberi professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; Raggruppamenti temporanei costituiti tra i succitati soggetti;

- e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura;
- a) i soggetti temporaneamente riuniti sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco sotto tale forma giuridica, gli operatori formalmente costituiti in una delle predette forme di raggruppamento, alla data di presentazione della domanda, tale condizione dovrà avere una durata minima pari a quella del medesimo Elenco;
- b) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all'art. 48 del D. Lgs 50/2016.

È fatto divieto di iscrizione agli Operatori Economici:

- in forma individuale, qualora il concorrente abbia partecipato anche quale componente di uno dei soggetti di cui alle precedenti lett. b), c) e d);
- in più di uno dei soggetti di cui alle precedenti lett. b), c) e d).

Non possono partecipare all'elenco i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

In caso di concorrenti di cui alla lettera b) c) o d), dovrà essere indicati il singolo professionista facente parte l'associazione, la società o il raggruppamento, che svolgerà l'incarico.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. AESS si riserva di adeguare e/o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Per l'ammissione all'Elenco gli Operatori Economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a) **Requisiti di ordine generale:**
 1. L'Operatore Economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
 2. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della domanda di iscrizione all'Elenco.
- b) **Requisiti di idoneità professionale:**
 1. Per i professionisti singoli o associati:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto di iscrizione, oppure, nelle categorie che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento dell'iscrizione all'elenco, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per le società di professionisti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Per le società di ingegneria:

1. Sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'iscrizione all'elenco, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto delle categorie d'iscrizione, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Per i raggruppamenti temporanei:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il

giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE:

1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

- 2) adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, pari ad almeno 500.000,00€ (cinquecentomila//00);
- 3) dichiarare il possesso di adeguata capacità economico - finanziaria e capacità tecnico - professionale per le tipologie di appalti e classifiche di importo in cui si richiede l'iscrizione, evidenziando nel CV:
 - Audit energetici civili svolti (ultimi 5 anni);
 - Studi di fattibilità tecnico-economica ad enti locali o soggetti privati in materia di efficientamento energetico degli edifici pubblici, sostenibilità ambientale ed uso di fonti rinnovabili (ultimi 5 anni);

- Progettazione esecutiva ad enti locali o soggetti privati in materia di efficientamento energetico negli edifici pubblici, sostenibilità ambientale ed uso di fonti rinnovabili (ultimi 5 anni);
- Progettazione termotecnica (ultimi 5 anni);
- Progettazione di impianti fotovoltaici o FER in genere (ultimi 5 anni);
- Progettazione con utilizzo di domotica (ultimi 5 anni).

Art. 5 Modalità di presentazione delle istanze di iscrizione

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica assistenza@topcondomini.eu specificando nell'oggetto "adesione alla manifestazione di interesse Top condomini"

La documentazione da allegare è la seguente:

- Copia ID in corso di validità;
- CV professionale personale con i requisiti di cui all'art. 4;
- autocertificazione con indicati:
 - Indirizzo della sede del professionista o dello studio;
 - Numero di soci o di personale dipendente o comunque stabile avente un contratto continuativo che potrà essere dedicato all'attività;
 - Eventuali certificazioni EGE possedute;
 - Eventuale formazione specifica e comprovata in materia energetica. Per ogni corso frequentato, indicare titolo, ore di corso, ente erogante, CFU.

Ai fini della registrazione, della richiesta di iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli operatori economici dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale saranno inviate tutte le comunicazioni dell'Ente relative alla tenuta dell'Elenco.

L'elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi degli operatori iscritti, è pubblicato sul sito web della stazione appaltante al seguente [link](#) reperibile alla pagina PROGETTISTI (sotto al menu ASSISTENZA) del sito web www.topcondomini.eu

L'elenco verrà aggiornato periodicamente ai sensi delle linee guida ANAC.

Art. 6 Inserimento nell'elenco e durata iscrizione

L'apertura delle iscrizioni all'Albo fa seguito alla data di pubblicazione dell'Avviso.

L'elenco diventa effettivo a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco sul Profilo del Committente, al seguente [link](#) reperibile alla pagina PROGETTISTI (sotto al menu ASSISTENZA) del sito web www.topcondomini.eu

AESS procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione presentata, secondo l'ordine progressivo di ricezione.

Nel caso in cui la domanda presentata risulti incompleta o non esaustiva non verrà presa in considerazione qualora non si provveda a fornire sufficienti integrazioni.

L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente disciplinare e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

L'iscrizione ha durata di due anni a decorrere dalla pubblicazione dell'elenco, eventualmente prorogabili, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione.

Gli operatori economici iscritti all'elenco potranno essere invitati alle procedure di evidenza pubblica da espletarsi da parte di AESS.

Art. 7 Obbligo di aggiornamento dei dati comunicati

È fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare una tempestiva comunicazione di ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni, ed alle dichiarazioni già rese in sede di iscrizione, (Es. Indirizzo, P.I.V.A., Pec, composizione societaria, aggiornamento dei requisiti dichiarati ecc.).

La comunicazione deve essere fatta entro 15 giorni dal verificarsi del fatto tramite PEC all'indirizzo aess@pec.aess-modena.it; in caso contrario, qualora in sede di verifica da parte di questi uffici, si dovessero accertare variazioni non comunicate si provvederà alla cancellazione dell'operatore dall'albo.

Art. 8 Verifica dei requisiti autodichiarati

I requisiti autodichiarati dall'Operatore Economico in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco verranno verificati sempre nei confronti dell'affidatario nel corso delle procedure di selezione di volta in volta espletate per la stipulazione dei singoli contratti.

In ogni caso AESS si riserva di verificare, a propria discrezione, in qualsiasi momento, anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della qualificazione per

l'esecuzione dei servizi come elencati all'art. 4, AESS provvederà direttamente alla verifica presso gli enti competenti di quanto dichiarato.

L'iscrizione nell'Elenco non esonera gli Operatori Economici dall'obbligo di allegare in sede di svolgimento delle specifiche procedure di affidamento, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

Art. 9 Sospensione e cancellazione dall'elenco

AESS si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:

- a. Mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione in caso di variazioni (sospensione fino a nuovo aggiornamento dell'elenco);
- b. Negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati.

AESS ha altresì la facoltà di cancellare dall'elenco gli operatori nei seguenti casi:

- a. Richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
- b. Perdita dei requisiti di iscrizione;
- c. Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da parte dell'appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- d. Presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara;
- e. In tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.

Nei casi previsti dai commi precedenti, AESS comunica l'avvio del procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire tramite PEC entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, AESS adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite PEC.

Gli operatori economici cancellati dall'Elenco possono presentare una nuova domanda di iscrizione, una volta superati i motivi che hanno generato la cancellazione.

Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dal Codice in materia di risoluzione.

Art. 10 Affidamenti a operatori iscritti all'elenco

L'elenco sarà utilizzato da AESS a far tempo dalla data di pubblicazione sul Profilo del Committente, pubblicato sul sito web della stazione appaltante al seguente [link](#) reperibile alla pagina PROGETTISTI (sotto al menu ASSISTENZA) del sito web www.topcondomini.eu

L'Amministrazione procede all'utilizzo dell'elenco per procedure ad affidamento diretto, ai sensi della normativa vigente, per importo fino a 139.000,00 €, selezionando l'operatore economico affidatario, nel rispetto dei principi comunitari e, in particolare, quelli di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

N.B. l'importo sopraindicato si intende adeguato automaticamente a seguito di eventuali aggiornamenti normativi.

Si precisa che le procedure si svolgeranno sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, nonché con modalità elettroniche secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 11 Foro competente

Le controversie relative all'applicazione del presente disciplinare e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

Art. 12 Quesiti e richiesta informazioni

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni sulla procedura di iscrizione all'Elenco, gli Operatori Economici interessati potranno inviare una nota all'indirizzo mail: assistenza@topcondomini.eu specificando nell'oggetto "chiarimenti iscrizione elenco"

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

Art. 14 Trattamento dati personali e informazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)2016/679, i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati da AESS per l'istituzione e la gestione dell'Elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti e per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto

aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici, sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.

AESS si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori iscritti.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 15 Pubblicità

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Il presente disciplinare ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sul Profilo del committente al sito web www.topcondomini.eu nella sezione DOCUMENTI.

A seguito della sua pubblicazione tale disciplinare si intenderà conosciuto da tutti gli Operatori Economici iscritti.

Modena, li _____

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Piergabriele Andreoli

